

Roma, 13.04.2017 Prot. n. <u>26-14</u>/at/mg

> Alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica Palazzo Madama 00186 ROMA

OGGETTO: Memoria per esame dello schema di decreto legislativo recante revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Atto n. 400).

Con riferimento allo schema di decreto legislativo recante la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Atto n. 400 trasmesso alla Presidenza il 16 marzo 2017), nel rinnovare la richiesta di audizione, si segnala quanto segue.

- 1) Appare oltremodo penalizzante la soluzione contenuta nel parere della Commissione Cultura della Camera del 6 aprile scorso, nella parte in cui propone al Governo un collegio elettorale per ciascun Ordine regionale, con l'eccezione degli Ordini delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Abruzzo e Molise (quali Regioni confinanti con il minor numero di iscritti). Tale ultima soluzione, nata per la necessità di recuperare un seggio da riservare alle minoranze linguistiche, risulta fortemente iniqua, in particolare per l'Ordine del Molise che, avendo un minor numero di iscritti rispetto all'Abruzzo, non riuscirà quasi mai in futuro ad eleggere propri rappresentanti nel Consiglio nazionale. Con la soluzione proposta, inoltre, si determina che altri Ordini regionali (quali la Valle d'Aosta), pur avendo un minor numero di iscritti, potranno invece eleggere due rappresentanti fissi (1 Professionista e 1 Pubblicista) ed eventualmente un terzo grazie alla riserva delle minoranze linguistiche. Si affida, pertanto, a codesta Commissione l'esigenza di scongiurare l'attuazione di una soluzione che si rivela iniqua e che è stata accolta come un atto vessatorio e illegittimo dai colleghi del Molise e dell'Abruzzo stesso.
- 2) Non risultano né affrontate né risolte le problematiche segnalate dal Cnog con la nota prot. n. 2481 del 3 aprile scorso trasmessa alla Commissione Cultura della Camera (che ad ogni buon fine si allega all. a) in merito alle incongruenze determinate dal sistema elettorale. In particolare, si evidenzia una disparità di rappresentanza tra Ordini regionali che hanno un numero di iscritti molto differenziato soprattutto nell'Elenco dei Pubblicisti. A questo proposito non risultano superate le criticità relative alla modularità dei seggi consiliari espresse anche nelle osservazioni presentate al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri (riportate sempre nell'all. a) dove, peraltro, si poneva in evidenza che la rappresentanza regionale con rapporto uno ad uno comporta che Ordini, ad esempio, quello della Lombardia e quello della Valle d'Aosta, abbiano lo stesso numero di rappresentanti pubblicisti malgrado un grande divario nel numero di iscritti (13.924 contro 246).



Si ribadisce, quindi, la necessità di individuare un sistema elettorale più proporzionato ed equilibrato. In questo senso appare condivisibile, invece, quanto proposto dalla Commissione Cultura per i professionisti nella parte in cui prevede un secondo seggio da assegnare agli Ordini regionali che hanno più di mille iscritti. Realistica anche la soluzione proposta di costituire un collegio unico nazionale per i rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute, anche se tale procedura necessita di una fase organizzativa abbastanza laboriosa (ad es. sulle modalità e sulla titolarità a gestire tale elezione).

- 3) Voto online Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ha avanzato la richiesta di prevedere l'elezione degli organismi di rappresentanza, anche con il voto online, da affiancare a quello tradizionale, assicurando i più evoluti sistemi di garanzia e di segretezza. Tale esigenza, che anche in questa sede si ribadisce, emerge come auspicabile non solo per le caratteristiche morfologiche del territorio, ma anche per offrire una maggiore opportunità di partecipazione democratica nella scelta dei rappresentanti, regionali e nazionali, dei giornalisti. A tal proposito, si evidenzia che la legge attuale consente di prevedere al massimo tre seggi per ogni singola regione ma sono poche quelle che offrono ai colleghi questa opportunità. Meritoriamente, ad esempio lo fanno la Sicilia e le Marche, ma Lazio e Lombardia per citare gli Odg con il maggior numero di iscritti prevedono seggi solo a Roma e a Milano. Una limitazione che fa registrare bassissime percentuali di votanti e che fa ritenere auspicabile, perfino doveroso, l'introduzione della possibilità del voto online peraltro già adottato da altri due enti di categoria (Inpgi e Casagit).
- 4) Formazione (art. 2 della proposta di decreto sottoposto a parere parlamentare) Non si fa menzione dell'attività di formazione continua svolta direttamente dal Consiglio nazionale che sembrerebbe, invece, affidata esclusivamente agli Ordini regionali. Ciò contrasta con le disposizioni del D.L. n. 138/2011 (art. 3, c. 5) e del DPR 137/2012 (art. 7, c. 2) che attribuiscono agli Ordini in generale (e quindi sia ai Consigli nazionali delle professioni regolamentate sia a quelli territoriali) lo svolgimento e l'organizzazione delle attività di formazione permanente e continua degli iscritti. Si ritiene, pertanto, opportuno integrare la lettera f) del comma 1 dell'articolo in questione così come evidenziato in neretto: "f) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento degli iscritti all'Albo, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi o svolta direttamente". Ciò anche al fine di continuare a garantire i corsi online che sono molto richiesti dai giornalisti (in tre anni con i corsi online organizzati dal Cnog sono stati conseguiti 1.123.430 crediti da parte di 40.961 giornalisti).
- 5) Non è stata considerata la necessità di modificare, per un corretto e adeguato funzionamento del Cnog, alcune norme collegate alle attività istituzionali del Consiglio. Attualmente, in base alla normativa vigente, il Comitato esecutivo è composto da 9 persone e sono previste quattro commissioni per complessivi 26 membri.



E', poi, indispensabile eleggere un Consiglio di disciplina nazionale per il quale il CNOG, con una scelta lungimirante, ha già deliberato una proposta di riduzione da 12 a 5 membri. Complessivamente si tratta di 40 consiglieri ai quali debbono essere aggiunti quanti dovranno fare parte di un robusto Comitato tecnico scientifico che, stando anche alle previsioni del decreto, dovrà occuparsi delle convenzioni con le Università e delle verifiche in relazione ai master e a tutta l'attività formativa. Quello dei giornalisti, infine, è il solo Ordine professionale al quale la legge delega la gestione diretta dell'abilitazione al titolo di giornalista professionista, attività che comporta un impiego di risorse economiche e di personale significative. Se non si interviene su quei numeri, il nuovo Consiglio nazionale riformato potrebbe avere serie difficoltà di funzionamento.

6) Non è stato chiarito che cosa si intende per "posizione previdenziale attiva" perché con questa introduzione si verifica uno sfasamento di poteri tra gli stessi iscritti all'Ordine: si può essere iscritti all'Albo ma non all'Istituto di previdenza; la previsione normativa nella Legge delega costituisce una cornice ma, fermo restando che analogo requisito non è previsto per la carica di consigliere regionale, la disparità di poteri e situazioni tra gli stessi iscritti appare illegittima.

Il Presidente fif

Allegato A



00185 ROMA Via Sommacampagna, 19 Tel. 06.686231 Fax 06.68623380 www.odg.it odg@odg.it cnog@pec.cnog.it Codice fiscale 06926900587

Roma, 22.02.2017 Prot. n. 1687 /kc

Ill.mo Dott.
Cons. Roberto Giovanni Marino
Capo del Dipartimento
per l'Informazione e l'Editoria
Presidenza Consiglio dei Ministri
Via della Mercede 9
00187 ROMA

e p.c.
Ministero della Giustizia
Dipartimento per Affari di Giustizia
Direzione Giustizia Civile
Via Arenula 70
00186 ROMA

Oggetto: Schema di decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, lettera b), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Osservazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Facciamo seguito alla comunicazione prot. 1063 del 07.02.2017 per fornire di seguito le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella riunione del 16 e 17 febbraio scorsi in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto trasmesso con nota prot. DIE-0003164-P-07/02/2017.

Art. 1, recante in rubrica Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Consiglio nazionale: composizione)

1. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 2 dell'art. 16 della L. n. 69/1963, riportando la specificazione contenuta nella delega che "Tutti i componenti del Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani".



Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale condizione integri per il Consiglio nazionale i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 della L. n. 69/1963, ovvero se essa comporti una situazione di incompatibilità sanabile con l'iscrizione ex post a seguito dell'avvenuta nomina a consigliere nazionale, i cui compensi sono assoggettati a contribuzione previdenziale INPGI.

Il testo, infatti, fa riferimento espresso ai "componenti" del Consiglio nazionale e non utilizza, invece, il termine "candidati" ovvero "eletti". Stando così le cose la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'Inpgi non sarebbe un requisito di candidabilità ma esclusivamente di conferibilità dell'incarico.

Un ulteriore approfondimento merita la definizione di "posizione previdenziale attiva", atteso che i pensionati INPGI possono potenzialmente sempre svolgere attività giornalistica remunerata, in virtù del mantenimento dell'iscrizione all'Albo. Anche in questo caso l'art. 3 della L. n. 69/1963, applicabile all'elezione del Consiglio nazionale, non discrimina tra iscritti pensionati INPGI e di altri Istituti e per i primi non richiede che continuino ad effettuare versamenti contributivi all'Istituto previdenziale di categoria, se non a seguito di svolgimento di attività giornalistiche a carattere autonomo.

2. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 3 dell'art. 16 della L. n. 69/1963 con la previsione dell'elezione di un "rappresentante" di "ciascun Ordine regionale ed interregionale ...iscritto agli albi dei giornalisti e dei pubblicisti". Al riguardo, si osserva che attualmente non vi sono più Ordini interregionali e che non esistono "albī" di professionisti e pubblicisti, ma un unico Albo, composto dagli Elenchi dei Professionisti e dei Pubblicisti. Si rileva, inoltre, che è improprio l'utilizzo del termine "rappresentante", perché sembra introdurre un meccanismo di "designazione" avulso dal sistema elettorale previsto dalla normativa vigente.

Non si fa alcun riferimento, infatti, al criterio dell'iscrizione all'Ordine regionale dell'aspirante alla carica di consigliere nazionale in rappresentanza della propria regione. La norma potrebbe indurre a consentire, in altri termini, la "designazione" di un soggetto iscritto presso un Ordine regionale diverso da quello di appartenenza (v. punto successivo dello schema in esame).

La disposizione esaminata continua, poi, con la previsione che "Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle Province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico". Per quanto concerne l'affermazione che risulta eletto chi abbia riportato "il maggior numero di voti" si osserva che non è chiaro il momento in cui si verifica tale condizione, atteso che la struttura del sistema elettorale vigente non è su base nazionale, ma prevede che l'elezione dei consiglieri avvenga nelle assemblee regionali degli iscritti. In prima convocazione tali assemblee sono valide solo se si raggiunge il quorum della metà più uno degli iscritti (senza





il quale non si procede a spoglio); in seconda convocazione, a distanza di una settimana, senza quorum specifico, ma a condizione che i votati abbiano raggiunto il quorum della metà più uno dei votanti complessivi.

Il sistema prevede, infine, nel caso in cui nessun iscritto (o parte di essi) raggiunga il quorum sufficiente ad essere eletto, che si effettui, sempre a distanza di 8 giorni, una votazione di ballottaggio per completare il numero complessivo dei consiglieri spettanti alla circoscrizione.

Attualmente solo in caso di ricorso al ballottaggio si prevede l'elezione dell'iscritto che abbia raggiunto il maggior numero di voti senza alcun quorum funzionale. Qualora si ritenesse che l'elezione possa avvenire in seconda (o prima convocazione) senza il ricorso a quorum sarebbe necessario integrare le disposizioni vigenti.

La costituzione in "unico collegio territoriale degli Ordini delle province autonome di Trento e Bolzano" implica, poi, la preliminare esigenza che vengano create le nuove istituzioni ordinistiche. Le vigenti disposizioni regolamentari (art. 3 DPR 115/1965 e ss. mm. ii.) attribuiscono al Ministero della Giustizia le competenze in materia attraverso la nomina di un commissario incaricato di procedere alla prima formazione dell'Albo e all'indizione delle elezioni del primo Consiglio (in questi casi provinciale).

La convocazione delle elezioni da parte del Consiglio nazionale per il suo rinnovo non potrà, pertanto, prescindere da tali adempimenti anche per quanto concerne le problematiche di cui al punto successivo in relazione ai criteri elettivi delle minoranze linguistiche.

3. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 4 dell'art. 16 della L. n. 69/1963, che prevede che gli "Ordini regionali con un numero di iscritti pari o superiore a 800 eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei professionisti ogni 800 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 800 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale indicato dal comma 2. Nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali, il predetto criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicisti".

L'applicazione di tale principio comporta che Ordini regionali, ad esempio come quello della Lombardia e quello della Valle d'Aosta, abbiano lo stesso numero di rappresentanti pubblicisti malgrado un grande divario nel numero di iscritti (13.924 contro 246). Analoga problematica si porrebbe con riferimento ai giornalisti professionisti da eleggere in seno al Consiglio nazionale, con particolare riferimento alla quota di 800 o frazione di 800 superiore alla metà nel caso in cui aumentasse in futuro il numero degli iscritti a tale elenco in alcuni Ordini regionali. (V. ALLEGATO A)

Ciò rilevato, si evidenzia che lasciando inalterato lo stato attuale e non prendendo in considerazione la modifica ex art. 6 della legge 198/2016 (che ha istituito il Consiglio dell'Ordine della Provincia autonoma di Trento e quello di Bolzano, elevando il numero dei





Consigli territoriali dell'Ordine da 20 a 21), sorgono problemi di applicabilità della disposizione in esame con riferimento alla componente pubblicistica del Consiglio nazionale. Poiché gli Ordini regionali sono attualmente in numero di 20, non si comprende come possa concretizzarsi l'individuazione del rappresentante delle minoranze linguistiche senza sacrificare la rappresentatività di uno degli Ordini regionali stessi.

Infatti, garantendo la presenza di questo rappresentante, il numero dei consiglieri pubblicisti scenderà a 19 e pertanto almeno un Ordine regionale/provinciale non avrà il suo consigliere

pubblicista.

Il nuovo comma in esame prevede, infine, che "In sede di designazione dei candidati, gli Ordini regionali e interregionali promuovono l'equilibrio dei generi". In primo luogo occorre riflettere sull'opportunità dell'utilizzo del termine "designano" senza che ad esso corrispondano elementi di sistema che facciano pervenire ad un tale risultato. In altri termini per giungere ad un meccanismo di designazione/candidature è necessario predisporre una nuova regolamentazione elettorale (allo stato varrebbe il richiamo di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge n. 69/1963), che assicuri agli aspiranti consiglieri la possibilità di vedersi riconosciuto l'elettorato passivo.

Considerato, quindi, che gli Ordini regionali non designano attualmente i candidati per l'Ordine nazionale, non si comprende con quali poteri e modalità gli Ordini regionali possano "promuovere l'equilibrio dei generi", dando alla parola "promuovere" l'unico significato possibile di "impegnarsi", "favorire". Giova, infatti, ribadire che l'elezione dei consiglieri nazionali non avviene, a termine di normativa vigente, sulla base di liste predisposte, ma con la mera apposizione su scheda anonima di un nominativo (o più nominativi nel limite massimo degli eleggibili territorialmente) tra gli iscritti agli elenchi dell'Albo della circoscrizione elettorale di appartenenza, che abbiano il requisito di iscrizione quinquennale e che non risultino sospesi.

4. All'art. 1 dello schema sottoposto viene previsto l'inserimento di un comma 4-bis all'art. 16 della L. n. 69/1963, che introduce l'obbligo per il Consiglio nazionale di emanare, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, una determinazione finalizzata ad assicurare "il rispetto della tutela delle minoranze linguistiche di cui alla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 prevedendo criteri e modalità che tengano conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate espressamente indicati negli elenchi speciali dei rispettivi Ordini regionali e interregionali nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione". Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 2 circa la necessaria preliminarietà della istituzione degli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano rispetto alla predisposizione di "elenchi speciali" delle minoranze linguistiche, si rappresenta che le vigenti disposizioni in tema di contenuto degli Albi (art. 27 della L. n. 69/1963) non





prevedono la dichiarazione di appartenenza ad una delle 12 minoranze linguistiche di cui alla L. 482/1999 per cui tali elenchi speciali sarebbero tutti da costituire, con procedure e modalità tutte da definire. Per completezza, si elencano le minoranze in parola: albanese, catalana, tedesca, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda.

Tali elenchi non sono previsti dalla legge delega né da altri provvedimenti legislativi o regolamentari (cfr. art. 28 L. 69/1963). Si evidenzia, inoltre, come la ricognizione dell'eventuale stato delle minoranze linguistiche tra i professionisti e i pubblicisti iscritti sia necessaria per la formulazione dei criteri che consentano l'individuazione non solo in quale circoscrizione elettorale (da ricordare che per la rappresentatività territoriale dei pubblicisti ciò è fondamentale) ma anche per quale categoria occorre assicurare la tutela elettorale del rappresentante della minoranza linguistica.

E' superfluo osservare che il rispetto delle prescrizioni in parola rende oggettivamente di difficile realizzazione una tempestiva convocazione da parte del Consiglio nazionale per le elezioni di rinnovo nella composizione ed alle condizioni di cui al paragrafo 1. Vista la difficoltà di individuare la rappresentanza interna alle minoranze linguistiche, si potrebbe richiamare non la legge 482/1999 ma l'art. 54, comma 1, del DPR 115/1965, che fa riferimento "alle minoranze linguistiche contemplate negli Statuti delle Regioni e Province autonome, e relative norme di attuazione".

Art. 2 – Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Attribuzioni del Consiglio nazionale)

5. All'art. 2 dello schema sottoposto viene previsto l'inserimento, dopo l'art. 20 della L. n. 69/1963, dell'art. 20-bis, disciplinante le attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione. Per quanto concerne il comma 1 si rileva che la lettera e) stabilisce che la stipula di convenzioni per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari avvenga tra gli Ordini regionali e le Università. Ciò contravviene, per quest'ultimo aspetto, alla disposizione del DPR 137/2012 (art 7, c. 4) che attribuisce questa funzione al Consiglio nazionale, sotto il controllo dei Ministeri vigilanti che devono fornire parere favorevole ai regolamenti comuni disciplinanti i crediti formativi professionali interdisciplinari.

Con la nuova norma, il ruolo del Consiglio nazionale verrebbe limitato alla definizione di linee guida che non si comprende come dovrebbero essere osservate dalla controparte universitaria in mancanza di regolamenti comuni e senza l'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Si osserva, inoltre, che la disposizione non menziona l'attività di formazione professionale continua svolta direttamente dal Consiglio nazionale, che sembrerebbe restare affidata





esclusivamente agli Ordini regionali. Ciò contrasta con le disposizioni del D.L. n. 138/2011 (art. 3, c.5) e del DPR 137/2012 (art.7, c. 2) che attribuiscono agli Ordini in generale (e quindi sia ai Consigli nazionali delle professioni regolamentate sia a quelli territoriali) lo svolgimento e l'organizzazione delle attività di formazione permanente e continua degli iscritti. Si ritiene, pertanto, opportuno integrare la lettera g) del comma 1 dell'articolo in questione così come evidenziato in neretto: "g) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento dei professionisti, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi o svolta direttamente".

Si rileva, poi, che l'utilizzo del termine "professionisti", sempre alla medesima lettera g), appare inopportuno in quanto potrebbe indurre a far ritenere che l'eventuale obbligo della formazione escluda i pubblicisti, posto che la materia come disciplinata dal D.L. 138/2011 e dal DPR 137/2012 intende per professionisti coloro che sono iscritti ad un albo professionale, a prescindere dagli elenchi dello stesso. Si suggerisce, pertanto, di sostituire la locuzione "dei professionisti" con degli iscritti all'Albo.

Il comma 2 del proposto art. 20-bis disciplina, a sua volta, la formazione finalizzata all'accesso alla professione tramite l'autorizzazione al praticantato giornalistico presso le scuole di giornalismo. Al riguardo, si suggerisce di chiarire che in attesa dell'emanazione delle determinazioni del Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, possano essere portati a termine solo i corsi formativi attualmente autorizzati in base alle convenzioni in atto. Al riguardo si suggerisce di inserire alla lettera g) del comma in questione, dopo le parole "revoca dell'autorizzazione", la frase, fermo restando il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati dalle convenzioni in atto all'emanazione del presente decreto.

Art. 3 – Modifiche all'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ricorso al Consiglio nazionale)

6. All'art. 3 dello schema proposto sono stabilite le regole per le impugnative dei provvedimenti dei Consigli regionali e dei risultati elettorali per dar luogo all'alternatività, prevista dalla legge delega, tra via giurisdizionale e via amministrativa. Al riguardo si rileva che già nella rubrica dell'art. 60 novellato non viene considerata la riforma del D.L.138/2011 e del DPR 137/2012 (v. art. 8), che ha attribuito la funzione disciplinare ad appositi organismi (Consigli di disciplina), dal momento che si riferisce solamente alle delibere dei Consigli regionali. Al comma 1-bis non è specificato che le delibere regionali sono impugnabili dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale. Se non vi sono problemi interpretativi riguardanti l'iter d'impugnazione nel momento in cui si sceglie la via giurisdizionale ordinaria, differente è il caso di presentazione del ricorso straordinario al





Presidente della Repubblica avverso le delibere del Consiglio nazionale (o di disciplina nazionale).

La norma proposta non chiarisce, poi, se la trasposizione avviene dinanzi ad un collegio integrato da componenti giornalisti, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 150/2011 (collegi integrati), oppure dinanzi a giudice in diversa composizione.

Da correggere al comma 1 l'errore materiale relativo al riferimento all'art. 27 del Decreto

Legislativo 1 settembre 2011 la cui numerazione è 150 (non 15).

7. All'art. 4, al comma 1, dello schema sottoposto si individua l'art. 26 (istituzione dell'Albo) della L. n. 69/1963 quale norma di riferimento per la novella costituita dalla istituzione degli Ordini delle Province autonome. Sarebbe opportuno che tale riferimento, per chiarezza, figurasse nella legge istitutiva sin dal "Capo I dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali" che dovrebbe essere integrato da <u>e delle Province autonome</u> e fosse ripetuto in tutti gli articoli di legge.

IL PRESIDENTE

Vincenzo Iacopino)

Si resta a disposizione e si inviano cordiali saluti.

ALLEGATO

ALLEGATO A	DATI AL 30.09.2016		
	TOTALE PROFESSIONISTI	CALCOLO CONSIGLIERI PROF. EX SCHEMA D.LGS	TOTALE PUBBLICISTI
ABRUZZO	907	-	
BASII ICATA	800		709°L
CALABRIA	400		77)
CAMPANIA	1,627	7+7	10.206
EMILIA ROMAGNA	1.707	1+1	4.671
FRIULI VENEZIA GIULIA	585		1,914
LAZIO	7.879	4+8	11.633
LIGURIA	591		1,205
LOMBARDIA	8.317	6+1	13,924
MARCHE	420		1.596
MOLISE	70		558
PIEMONTE	1.285		5.398
PUGLIA	669		3,741
SARDEGNA	57.4		1,335
SICILIA	1,044		3.929
TOSCANA	1.106		4.237
TRENTINO ALTO ADIGE	969		1.133
UMBRIA	369		1,170
VALLE D'AOSTA	98		246
VENETO	1.167		3,572
TOTALE	29.229	39	75,459



E' SACRO IL DIRITTO ALLA RAPPRESENTATIVITA' DELLE MINORANZE LINGUISTICHE MA IL MOLISE NON PUO' ESSERE

PUNITO IN QUANTO MINORANZA SI', MA DI LINGUA ITALIANAL'impostazione delle norme che disciplinano l'Ordine dei giornalisti, nel rispetto delle regole della rappresentatività democratica, fa perno sul principio della territorialità: regionale e ordinistica.

IL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA'

Il Principio di territorialità si articola, dunque, su base regionale e del rispettivo Ordine regionale professionale/

Dal 2004 esiste l'Ordine dei giornalisti del Molise e, con la sua istituzione, il legislatore ha voluto così completare l'iter rappresentativo, attribuendo a ciascuna regione il corrispettivo Ordine dei giornalisti.

L'elezione dei componenti al Consiglio nazionale, per legge, passa attraverso l'attribuzione dell'elettorato, sia attivo e passivo, a ciascuna regione e quindi a ciascun Ordine regionale dei giornalisti.

L'ELUSIONE DEL PRINCIPIO MEDIANTE L'ACCORPAMENTO

Entrambi i principi di rappresentatività, regionale e ordinistica, vengono tuttavia elusi nella nuova norma, il parere non vincolante approvato in Commissione Cultura alla Camera, che prevede la creazione del Collegio unico di Abruzzo e Molise per l'elezione dei propri componenti al Consiglio nazionale.

Il Molise, numericamente, risulta decisamente perdente rispetto all'Abruzzo e, ove passasse l'attuale impostazione, figurerebbe d'ora in poi <u>privo di propria</u> rappresentanza regionale.

LA DISCRIMINAZIONE

Fa riflettere che l'unico accorpamento di regioni previsto nella norma approvata in Commissione Cultura alla Camera è proprio quello che riguarda Abruzzo e Molise ("in quanto regioni confinanti col minor numero di iscritti") ma ciò appare una chiara discriminazione. Da notare, peraltro, che il Molise non è la regione col minor numero di iscritti all'Albo dei giornalisti.

CONSIGLIO REGIONALE

LA SOLUZIONE

Per la rappresentanza nel Consiglio nazionale sarebbe utile tener conto sì, del numero degli iscritti a ciascun Ordine ma in senso opposto: riducendo il numero dei consiglieri nelle regioni con rappresentatività già molto ampia, anziché annullarla dove oggi è minima.

IN DEFINTIVA

L'Ordine dei Giornalisti del Molise comprende che è necessario e giusto che nel Consiglio nazionale dei giornalisti trovino posto i rappresentanti delle minoranze linguistiche, così come impone lo schema di decreto legislativo, ma non può accettare che ad essere penalizzato sia il Molise, in quanto anch'esso minoranza ma purtroppo di lingua italiana.

Campobasso, 20 aprile 2017